

CIRCOLARE PROGRAMMAZIONE CORSE AL TROTTO

2022-2023

INDICE TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|---|--------|
| ART. 1 – Stanziamento corse | Pag. 2 |
| ART. 2 – Limiti programmazione | Pag. 2 |
| ART. 3 – Disposizioni comuni ai Grandi Premi | Pag. 2 |
| ART. 4 – Manifestazioni particolari | Pag. 3 |
| ART. 5 – Prova di qualifica | Pag. 3 |
| ART. 6 – Divieto utilizzo delle “mezze balze” | Pag. 3 |
| ART. 7 – Programmazione ordinaria | Pag. 4 |
| ART. 8 – Presentazione libretto programma, termini e responsabilità | Pag. 4 |
| ART. 9 – Numero minimo dei partenti | Pag. 5 |
| ART. 10 – Dotazione corsa | Pag. 5 |
| ART. 11 – Disposizioni Corse Tris | Pag. 5 |
| ART. 12 – Gentleman driver | Pag. 5 |
| ART. 13 – Allenatore | Pag. 6 |

TITOLO II

CAVALLI DI DUE ANNI

| | |
|---|--------|
| ART. 14 – Debutto e qualifiche | Pag. 7 |
| ART. 15 – Grandi Premi per due anni | Pag. 7 |
| ART. 16 – Programmazione corse due anni | Pag. 7 |

TITOLO III

CAVALLI DI TRE ANNI

| | |
|--|--------|
| ART. 17 - Corse su media distanza, partenza con i nastri e percentuali | Pag. 8 |
| ART. 18 - Grandi Premi per tre anni | Pag. 8 |
| ART. 19 - Programmazione corse tre anni | Pag. 8 |

TITOLO IV

CAVALLI DI QUATTRO ANNI

| | |
|--|--------|
| ART. 20 - Corse su media distanza, partenza con i nastri e percentuali | Pag. 9 |
| ART. 21 - Grandi Premi per quattro anni | Pag. 9 |
| ART. 22 - Programmazione corse quattro anni | Pag. 9 |

TITOLO V

CAVALLI DI CINQUE ANNI ED OLTRE

| | |
|--|---------|
| ART. 23 – Programmazione corse per cavalli di cinque anni ed oltre | Pag. 10 |
| ART. 24 – Grandi Premi | Pag. 13 |
| ART. 25 – Clausola generale | Pag. 13 |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Stanziamiento corse)

1.1. La ripartizione percentuale del montepremi nazionale deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:

11% riservato alle corse dei cavalli di due anni (10% del quale riservato alle corse per sole femmine);
28% riservato alle corse dei cavalli di tre anni (10% del quale riservato alle corse per sole femmine);
24% riservato alle corse dei cavalli di quattro anni (10% del quale riservato alle corse per sole femmine);

20% riservato ai cavalli di cinque anni e sei anni;

17% agli anziani.

Le corse devono essere aperte ai cavalli provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del Trotto (UET) a condizione di reciprocità, e dunque in misura percentualmente corrispondente alle corse aperte ai cavalli italiani in ciascun Paese.

1.2 Il montepremi assegnato alle Società di corse con calendario che si esaurisce prima della data di debutto dei due anni, o, comunque, ad ippodromi a cui l'Amministrazione non assegna importi per i due anni, deve essere così ripartito:

30% riservato ai cavalli di tre anni (15% del quale riservato alle corse per sole femmine);

28% riservato ai cavalli di quattro anni (15% del quale riservato alle corse per sole femmine);

23% riservato ai cavalli di cinque anni e sei anni;

19% riservato agli anziani.

Art. 2 (Limitazione generale programmazione)

2.1. Nel periodo compreso tra i dodici giorni che precedono e i dodici giorni successivi all'effettuazione di una Corsa Classica è vietato programmare in alcuna piazza altre corse per la stessa categoria di cavalli se non con dotazione rientrante nel limite del premio massimo consentito per giornata in ciascuna piazza.

2.2 Per gli anni 2022-2023 non è previsto l'obbligo di presentazione della licenza di guida in giornata di corse.

2.3 E' disposta, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento delle corse al trotto, l'autorizzazione a correre, senza alcun vincolo anche relativamente alla dotazione delle corse a cui possono partecipare:

fino a otto anni di età per le femmine indigene, per quelle provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET), nonché per quelle provenienti da paesi non aderenti all'Unione Europea del trotto (UET);

- fino a dieci anni i cavalli maschi e castroni indigeni, per i cavalli maschi provenienti da tutti Paesi aderenti o meno all'Unione Europea del trotto (UET) e per i castroni provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del trotto (UET).

2.4 I castroni non possono partecipare a Grandi Premi per cavalli di 2 anni.

Art. 3 (Disposizioni comuni ai Grandi Premi)

3.1 La classificazione dei Grandi Premi in Corse di Gruppo deve rispondere ai requisiti stabiliti in sede U.E.T.

3.2 L'Amministrazione approva appositi disciplinari al fine di autorizzare la programmazione di Grandi Premi con modalità diverse da quanto previsto nella presente Circolare.

3.3 I cavalli partecipanti ai Grandi Premi devono essere condotti, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione a pena di esclusione, in apposita area di isolamento, dotata dei previsti requisiti dalla normativa, in cui essere ospitati.

3.4 Nei Grandi Premi, salva diversa specifica disposizione, il numero massimo dei partenti consentito è di 14 nelle piste dove partono 8 cavalli per fila, di 12 nelle piste dove partono 7 cavalli per fila e di 10 nelle piste dove partono 6 cavalli per fila.

3.5 I Grandi Premi sono svolti nelle loro “sedi storiche”, intendendo per tali quelli che tradizionalmente li hanno sempre ospitati, fatte salve eventuali cause di forza maggiore. Gli ippodromi dovranno assicurare, per strutture e impianti, il regolare svolgimento delle manifestazioni. In assenza di piste adeguate e di idonei impianti non potranno essere assegnate corse di Gruppo 1 o 2.

3.6 A tutti i Grandi Premi di Gruppo 1 e 2 – per cavalli di 3 e 4 anni - corrisponde il relativo Filly. In ogni caso il Filly è disputato sulla distanza dei 1.600 metri.

3.7 Nel rispetto delle norme generali della presente circolare, le regole relative all'ammissione, all'iscrizione, allo svolgimento e da ogni aspetto di disciplina dei Grandi Premi saranno fissati dall'Amministrazione in tempo utile mediante appositi disciplinari, che, salvi interventi di aggiornamento o modifiche resi necessari dall'esigenza di garantirne il miglior funzionamento, resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2023, salva proroga.

3.8. Il sorteggio dei numeri per i Gran Premi viene effettuato in pubblico e con ripresa televisiva.

3.9 Nei Grandi Premi, salva diversa previsione contenuta negli appositi disciplinari approvati dall'Amministrazione, è previsto l'obbligo del pagamento delle iscrizioni e dei partenti secondo i seguenti importi:

Gruppi I € 700,00= all'atto delle iscrizioni e € 700,00= all'atto dei partenti;

Gruppi II € 350,00= all'atto delle iscrizioni e € 350,00= all'atto dei partenti;

Gruppi III € 200,00= all'atto delle iscrizioni e € 200,00= all'atto dei partenti.

3.10 Le somme di cui al comma precedente devono essere versate entro i termini stabiliti, a pena di esclusione dalla corsa, direttamente alla società di corse organizzatrice, la quale riscuote le entrate relative a ciascun Gran Premio, riporta sul programma ufficiale e sul sistema informativo in dotazione dell'Amministrazione l'ammontare totale dell'entrate e riaccredita gli importi agli aventi diritto, secondo le percentuali stabilite dal Regolamento delle corse al trotto vigente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del Ministero dell'elenco definitivo dei premiati.

3.11 Le somme riscosse vengono ripartite secondo le seguenti percentuali: 45% al primo arrivato; 25% al secondo arrivato; 15% al terzo arrivato; 10% al quarto arrivato e 5% al quinto arrivato. La somma corrisposta dal proprietario per la quota relativa all'iscrizione verrà in ogni caso incamerata dalla società e poi redistribuita agli aventi diritto, mentre per la somma versata dal proprietario per la dichiarazione dei partenti, in caso di esclusione, verrà restituita allo stesso.

Art. 4

(Manifestazioni particolari)

4.1 E' consentita la programmazione di corse particolari, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, nelle quali non è necessario rispettare il numero minimo obbligatorio dei partenti. Tra esse sono da considerarsi anche le corse riservate a giornalisti iscritti all'Ordine ed agli Universitari, regolamentate da apposito disciplinare.

4.2 La programmazione di tali competizioni, che non può riguardare corse per cavalli di due anni, avviene con una dotazione ridotta fino al 50%. La riduzione non può in ogni caso incidere sul premio minimo stabilito per le corse riservate ai cavalli di tre, quattro e cinque anni ed oltre.

Art. 5

(Prova di qualifica)

5.1 Qualora in una prova per effetto del ritiro di altri soggetti, un cavallo si trovi a dover effettuare la prova in solitudine, la qualifica può essere effettuata da solo o con l'ausilio del “galoppino”.

5.2 Per il superamento della prova di qualifica è previsto il completamento della distanza di trotto, il conseguimento del tempo succitato, maggiorato di un secondo in caso la prova avvenga sulla media distanza e di un ulteriore secondo qualora programmata con i nastri.

5.3 Sono ritenute valide le prove di qualifica sostenute con prestazione all'estero.

5.4 I tempi registrati nella prova di qualifica sono considerati validi ai fini dell'ammissione a corse che prevedano il record come requisito. Il tempo registrato in qualifica non è considerato valido come requisito di accesso alle corse la cui proposizione richieda un record "da vincitore".

5.5 La prova di qualifica superata non può essere ripetuta.

Art.6

(Divieto utilizzo delle "mezze balze")

6.1 E' fatto divieto delle "mezze balze", esteso anche alle fasi di sgambatura pre-corsa.

Art. 7

(Programmazione ordinaria)

7.1 L'inserimento nel libretto-programma di "corse ad invito" deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione per un massimo del 2% delle corse previste sulla singola piazza. Si procede ad effettuare la perizia, da inviare all'Amministrazione per l'approvazione, secondo parametri preordinati e resi pubblici.

7.2 Alle "corse ad invito" possono partecipare i cavalli vincitori di Gruppi I nei dodici mesi precedenti esclusivamente rendendo 20 metri allo start.

7.3 Allo scopo di favorire la preparazione di corse di Gruppo I e II è consentito, in deroga a quanto sopra, programmare, in un periodo compreso fra i 12 ed i 21 giorni precedenti tali prove, una corsa ad invito con autostart aperta agli stessi cavalli, su distanza analoga e nello stesso ippodromo di svolgimento della corsa di gruppo di riferimento. La dotazione di tali corse non può essere superiore alla dotazione del "centrale" di riferimento per quanto attiene all'età.

7.4 Il cavallo di qualsiasi età vincitore di una corsa a reclamare è escluso nei 15 giorni successivi dalla partecipazione ad altra corsa a reclamare con medesimo importo del premio o fascia di reclamazione, potendo, tuttavia, partecipare a quella di importo del premio o fascia di reclamazione superiore.

E' consentito prevedere abbuoni e/o penalità per i cavalli dichiarati a reclamare per importo diverso da quello base e programmare corse a reclamare con raggruppamento di categorie.

7.5 I cavalli di tre anni ed oltre che collezionino tre R.C. consecutivi prima di poter essere dichiarati partenti devono scontare un periodo di allontanamento fissato in 7 giorni, mentre non si applica fino al 31 dicembre 2023 la disposizione relativa all'allontanamento dei cavalli dopo oltre 150 giorni di inattività.

7.6 Gli allievi che hanno maturato i requisiti possono prendere parte a corse riservate a guidatori professionisti fino a € 5.500,00=.

Art.8

(Presentazione libretto programma, termini e responsabilità)

8.1 Le Società di Corse, nel formulare tempestivamente il libretto-programma, sono tenute al rispetto delle percentuali di ripartizione del montepremi previste dall'art. 45 del Regolamento delle corse al trotto e dall'art. 1 della presente circolare di programmazione.

8.2. Nella predisposizione del libretto programma, solo ed esclusivamente per consentire l'adeguamento al materiale presente sulla piazza, è ammesso uno sfioramento dello 0,2% nelle percentuali di ripartizione di cui all'art. 1 della presente circolare.

8.3 Il libretto-programma deve essere presentato all'Amministrazione tramite PEC per l'approvazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 46 del Regolamento delle corse al trotto, accompagnato dal modulo obbligatorio di utilizzo stanziamento da completare secondo le istruzioni.

8.4 Eventuali variazioni non possono essere apportate dopo la chiusura delle iscrizioni e, comunque, devono essere espressamente approvate dall'Amministrazione.

8.5 Le società di corse sono obbligate a validare utilizzando il sistema informatico stabilito dall'Amministrazione le relazioni ufficiali di ogni convegno di corse entro le 48 ore successive a quelle di svolgimento.

8.6 Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta l'adozione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento delle corse al trotto, a carico della Società di corse interessata pari a € 1.500,00= per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alle percentuali di programmazione stabilite e pari a € 300,00= per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di presentazione dei libretti programma e di validazione delle relazioni ufficiali statuiti dai commi 3 e 5 del presente articolo. Tali somme vengono destinate al fondo investimenti degli ippodromi vincolandole al miglioramento delle strutture recettizie per gli operatori ippici.

Art.9

(Numero minimo dei partenti)

9.1 Il numero minimo dei partenti è stabilito, per le corse riservate a due anni, in 6 cavalli; per tutte le altre corse e i Grandi Premi in 7 cavalli, senza contare i cavalli in rapporto di scuderia. In caso di ritiri o di esclusioni intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti, la corsa viene annullata qualora il giorno della disputa della competizione il numero dei cavalli all'atto dell'entrata in pista risulti inferiore a 4 cavalli.

9.2 Nel caso in cui, alla dichiarazione dei partenti, non si raggiunga il numero minimo di cui sopra, la corsa viene riaperta aggiungendo altri cavalli tra gli iscritti e chiudendola anche oltre il numero minimo consentito. Se anche in questo caso non si raggiunge il numero minimo dei partenti, prima di annullare la corsa, questa si trasforma in corsa ad invito aggiungendo cavalli non iscritti, sino al numero minimo dei partenti stabilito per la tipologia della corsa.

Art.10

(Dotazione corsa e premi al traguardo)

10.1 Agli effetti dell'attribuzione delle somme vinte dai cavalli per le successive qualifiche si deve tener conto del premio vinto al traguardo dal proprietario e per i soggetti che intendono correre all'estero si deve tenere conto del premio complessivo sommando gli importi destinati al proprietario, allenatore e guidatore.

10.2 I limiti delle chiamate del periodo e della carriera e gli importi dei premi previsti dalla presente circolare possono essere aggiornati.

Art. 11

(Disposizioni corse Tris)

11.1 Nelle giornate di mercoledì e venerdì vengono previste Corse Tris la cui formulazione avviene in analogia a quanto previsto dagli art. 3 del Regolamento Tris. La dotazione delle Corse Tris non può essere inferiore a euro 19.800,00=, di cui euro 9.900,00= derivanti dallo stanziamento ordinario.

11.2 Le corse programmate nell'arco dell'intera settimana da abbinare alla scommessa "Tris Nazionale" "Quartè Nazionale" e "Quintè Nazionale", che hanno i requisiti previsti dal Regolamento Tris, vengono individuate tenendo conto del livello della competizione, del numero ottimale dei partenti e dell'omogeneità della corsa.

Art. 12

(Gentleman driver)

12.1 Le corse riservate a gentlemen con cavalli di proprietà devono essere programmate con una percentuale minima del 20% delle corse gentlemen medesime per ciascuna piazza. Per poter essere dichiarati in una corsa facente parte di questa aliquota, i cavalli devono appartenere al gentleman per almeno il 50% e correre per la scuderia di cui il titolare sia il gentleman stesso; entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno 40 giorni prima del giorno della corsa. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso l'Amministrazione.

12.2 I gentlemen non possono dichiararsi partenti su più di un ippodromo nella stessa giornata.

12.3 Non è consentita la programmazione di corse miste riservate ai gentlemen e guidatori professionisti, se non in caso di manifestazioni particolari autorizzate dall'Amministrazione.

12.4 Le vincite da conseguire come proprietario di scuderia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 23, comma 1, lettera a) del Regolamento delle corse al trotto, è pari a € 5.000,00=, come importo delle somme da vincere nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta di concessione/rinnovo della licenza.

12.5 Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento delle corse i gentlemen che hanno conseguito 150 vittorie in carriera possono prendere parte, con cavalli di proprietà, a corse riservate a guidatori professionisti, ad eccezione delle corse per due anni, nel limite di 50 corse l'anno. Per poter prendere parte a tali corse il cavallo deve appartenere, per almeno il 50%, al gentleman e correre per la scuderia di cui il titolare sia il gentleman stesso. Entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno 40 giorni prima del giorno della corsa. Nel computo di detto requisito fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso l'Amministrazione. In tali corse la percentuale spettante al guidatore viene assegnata all'allenatore del cavallo.

12.6 Il gentleman che nell'anno solare abbia partecipato a 100 corse con cavalli di proprietà di altre scuderie può continuare a correre solo con cavalli di proprietà. Ai sensi di cui sopra il cavallo deve appartenere per almeno il 50% al gentleman e correre per la scuderia di cui il titolare sia il gentleman stesso. Entrambi i requisiti devono essere posseduti da almeno 40 giorni prima del giorno della corsa. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso l'Amministrazione.

12.7 La percentuale delle corse gentlemen da riservare a coloro che non abbiano conseguito almeno 40 vittorie in carriera è fissata, nel minimo, al 10%. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partenti, la corsa programmata alla pari è trasformata in corsa riservata a gentlemen driver e riaperta agli iscritti con abbuono di venti metri ai non vincitori di 40 vittorie in carriera.

12.8. La programmazione delle competizioni di cui ai commi precedenti avviene con una dotazione ridotta fino al 30%. La riduzione non può in ogni caso incidere sul premio minimo stabilito per le corse riservate ai cavalli di tre, quattro e cinque anni ed oltre.

Art. 13 (Allenatore)

13.1 Il proprietario è obbligato a comunicare, mediante compilazione dell'apposito modulo di delega, qualsiasi variazione dell'allenatore al quale sono affidati i cavalli in allenamento specificando le facoltà conferite al delegato. La delega deve essere firmata da proprietario ed allenatore e accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 comma 3° del DPR 445/2000, e trasmessa tempestivamente all'Amministrazione anche attraverso la società di corse.

13.2 L'allenatore deve essere presente in giornata di corse, firmando apposito registro all'atto del ritiro dei numeri dei cavalli partecipanti alle competizioni presso la sala dei Funzionari di gara nominati dall'Amministrazione. Nell'ipotesi in cui i cavalli di un medesimo allenatore partecipano a corse in più ippodromi nella medesima giornata oppure per accertati casi di forza maggiore, l'interessato deve presentare per il ritiro del numero apposito modulo di delega, che non è valido se non accompagnato da documento d'identità in corso di validità, al guidatore del cavallo oppure ad altro allenatore. La delega può essere rilasciata anche ad un artiere alle dipendenze del medesimo in regola alle norme di legge relative all'assunzione ed al trattamento del personale dipendente. La Giuria è tenuta a verificare il registro e le procedure per il rilascio della delega, irrogando una sanzione pecuniaria di importo pari a € 300,00= a carico dell'allenatore inadempiente. L'accertamento dell'assenza per oltre cinque giornate di corsa senza giustificato motivo comporta la sospensione della licenza di allenatore per un mese.

TITOLO II - CAVALLI DI DUE ANNI

Art. 14

(Debutto e qualifiche)

14.1 I cavalli nati nel 2020 (lettera E) e nel 2021 (lettera F) possono partecipare alle corse a far data rispettivamente dal 1° luglio 2022 e 1° luglio 2023.

E' consentita l'organizzazione di prove pubbliche in giornate di sole prove di qualifica. Tali convegni, che sono soggetti a tutti gli effetti alla disciplina delle corse, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle scommesse, si effettuano in base alle richieste pervenute dalle Società di Corse e con un minimo di trenta puledri partenti. Per ogni prova di qualifica possono essere dichiarati partenti un massimo di cavalli pari al numero consentito in prima fila a seconda del tipo di partenza. La dichiarazione dei partenti per tali giornate avviene con le medesime modalità delle giornate di corse.

14.2 Le prove di qualifica possono svolgersi a far data dal 1° maggio di ogni anno.

14.3 Il tempo richiesto per il superamento delle qualifiche per i cavalli di due anni è di 1.22.0, sulla base della taratura delle piste.

14.4 L'allontanamento post prestazione per i cavalli di due anni è stabilito in otto giorni. Tale allontanamento è successivo sia alle prove di qualifica sia alle corse.

14.5 È possibile programmare corse per i due anni con partenza ai nastri.

14.6 Almeno il 40% della programmazione è da prevedersi sulla media distanza.

14.7 I cavalli di due anni non possono prendere parte a corse senza ferri.

Art. 15

(Grandi Premi per due anni)

15.1 Le modalità di programmazione ed effettuazione dei Grandi Premi riservati ai due anni vengono stabilite con appositi disciplinari redatti dall'Amministrazione, sentita l'Anact.

15.2 L'ordine di partenza viene definito in base alla classifica stilata prendendo a riferimento le somme vinte in carriera, salvo diversa previsione contenuta nei disciplinari. L'assegnazione dei numeri, da effettuarsi successivamente alla stesura della classifica e alla dichiarazione dei partenti, con indicazione delle relative guide, avviene mediante sorteggio per la prima fila, successivamente per la seconda fila e poi per le ulteriori eventuali file.

15.3 In tali Grandi Premi le partenze avvengono con autostart.

15.4 I Grandi Premi di Gruppo 1 per i cavalli di due anni sono denominati: "Gran Premio Anact", sulla distanza di 1.600 metri, e "Gran Premio *Allevatori – Mipaaf*", sulla distanza di 2.100 metri. Ciascuno di essi comprende una divisione maschile e una femminile, con uguale dotazione ed è regolato con apposito Disciplinare.

15.5 Sono programmati, ogni anno, con dotazione uguale per tutti, Quattro Criteria, tutti sulla distanza di 1.600 metri: Criterium Pontino (divisione maschile e femminile), Criterium Torinese (divisione maschile e femminile), Criterium Trevigiano (divisione maschile e femminile) e Criterium Maremmano (divisione maschile e femminile). Ciascun cavallo potrà partecipare soltanto a un Criterium.

15.6 Allo scopo di favorire la preparazione del "Gran Premio *Allevatori – Mipaaf*", è consentita la programmazione, in un periodo compreso fra i 12 ed i 21 giorni precedenti, di una corsa ad invito con autostart sulla media distanza, anche su differenti piazze, aperta anche ai vincitori di Gruppo I.

15.7 Non è consentito programmare corse a reclamare per cavalli di due anni, fatta salva la possibilità, previa autorizzazione dell'Amministrazione, di inserire nel libretto programma a far data dal mese di ottobre una corsa al mese per ippodromo con prezzo di reclamazione fissato ad euro 20.000,00= ed importo del premio pari a € 7.700,00.

Art. 16

(Programmazione corse due anni)

16.1 Le corse riservate a cavalli di due anni devono essere programmate mediante applicazione dei seguenti parametri:

| CARRIERA | IMPORTO PREMIO |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <i>Limite massimo</i> | |
| € 7.000,00 maiden o debuttanti | € 7.700,00= |
| € 11.000,00 | da € 8.800,00= a € 12.100,00= |
| €. 15.000,00 | da € 12.100,00 €. 13.200,00= |
| Corsa centrale o invito | € 14.300,00= |

16.2 Fino al 15 settembre di ogni anno la programmazione delle corse nei vari ippodromi deve avere una dotazione da un minimo di Euro 7.700,00 fino ad un importo massimo di Euro 8.800,00. Dal 1° ottobre possono essere programmate corse per debuttanti con dotazione fino a euro 8.800,00.

TITOLO III -CAVALLI DI TRE ANNI

Art. 17

(Corse su media distanza, partenza con i nastri e percentuali)

17.1 Devono essere programmate corse sulla media o lunga distanza nella percentuale stabilita dall'art. 49 del R.C. ed il 20 % di queste con i nastri, alla pari o con resa di metri.

17.2 In dette corse il numero massimo dei cavalli è determinato in relazione al numero di concorrenti che possono essere allineati sulle due file consentite - massimo 8 dove si gira in quattro o 10 dove si gira in cinque.

17.3 Le prove di qualifica per i cavalli di tre anni sono superate con il tempo ragguagliato di 1.20.5, sulla base della taratura delle piste.

Art. 18

(Grandi Premi per tre anni)

18.1 Le modalità di svolgimento e le regole di disciplina dei Grandi Premi per cavalli di tre anni sono fissate con apposito disciplinare, redatto dall'Amministrazione.

18.2 Tutti i Gran Premi di Gruppo 1 sono accompagnati dal relativo Filly (di Gruppo 2) da disputare nello stesso giorno.

18.3. L'ordine di partenza dei Grandi Premi per i tre anni viene definito in base alla classifica stilata prendendo a riferimento le somme vinte in carriera. L'assegnazione dei numeri avviene successivamente alla stesura della classifica e alla dichiarazione dei partenti, con indicazione delle relative guide.

18.4. Il sorteggio dei numeri dei Grandi Premi di Gruppo I per i tre anni viene effettuato per la prima fila e successivamente per la seconda, mentre per i rimanenti Grandi Premi per le prime due file.

18.5. Allo scopo di favorire la preparazione del Derby Italiano del Trotto, è consentita la programmazione in ippodromi con pista di mt. 1.000, in un periodo compreso fra i 12 ed i 21 giorni precedenti, di una corsa a invito con autostart sulla media distanza, anche su differenti piazze, aperta anche ai vincitori di Gruppo I.

Art. 19

(Programmazione corse tre anni)

19.1 Le corse riservate a cavalli di tre anni devono essere programmate mediante applicazione dei seguenti parametri:

| CARRIERA | IMPORTO PREMIO |
|-----------------|-----------------------|
|-----------------|-----------------------|

| <i>limite massimo</i> | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| € 10.000,00= maiden o debuttanti | da € 6.050,00 a €. 6.600,00= |
| € 16.000,00= | da € 7.150,00 a 8.140,00= |
| € 26.000,00= | da € 8.140,00 a €9.350,00= |
| € 35.000,00= | da €. 9.350,00 a €10.450,00 |
| €.40.000,00 | da € 10.450,00 a €. 12.100,00= |
| Corsa centrale o invito | da € 13.200,00= |

19.2 Fino al 30 aprile possono essere programmate corse per soli debuttanti con dotazione massima di euro 9.900,00.

19.3 Nelle corse condizionate l'eventuale previsione del parametro di accesso alla competizione deve essere individuato fino al 70% rispetto al limite massimo stabilito per ogni tipologia di corsa.

19.4 Nelle corse a "reclamare" per cavalli di tre anni, che possono essere programmate nella percentuale massima del 5%, devono essere rispettati i seguenti parametri:

| CIFRA RECLAMAZIONE | IMPORTO PREMIO |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fino a reclamare € 8.000,00= | €5.500,00 |
| Fino a reclamare € 15.000,00= | € 6.600,00= |

TITOLO IV - CAVALLI DI QUATTRO ANNI

Art. 20

(Corse su media distanza, partenza con i nastri e percentuali)

20.1 Devono essere programmate corse sulla media o lunga distanza nella percentuale stabilita dall'art. 49 del R.C. ed il 20 % di queste con i nastri alla pari o con resa di metri. In dette corse il numero massimo dei concorrenti è determinato in relazione al numero di concorrenti che possono essere allineati sulle due file consentite - massimo 8 dove si gira in quattro o 10 dove si gira in cinque.

20.2 Le prove di qualifica per i cavalli di quattro anni si ritengono superate con il tempo ragguagliato di 1.19.5, sulla base della taratura delle piste.

Art. 21

(Grandi Premi per quattro anni)

21.1 Le modalità di svolgimento e le regole di disciplina dei Grandi Premi per cavalli di quattro anni sono fissate con apposito disciplinare, redatto dall'Amministrazione.

21.2 Tutti i Gran Premi di Gruppo 1 sono accompagnati dal relativo Filly (di Gruppo 2) da disputare nello stesso giorno.

Art. 22

(Programmazione corse quattro anni)

22.1 Le corse riservate a cavalli di quattro anni devono essere programmate mediante applicazione dei seguenti parametri:

| CARRIERA | IMPORTO PREMIO |
|-------------------------|-------------------------------|
| <i>Limite massimo</i> | |
| € 12.000,00= | Da €. 4.180,00 a €. 4.400,00 |
| € 18.000,00= | Da €. 4.620,00 a €5.060,00 |
| € 25.000,00= | Da €. 5.060,00 a €. 5.500,00 |
| € 32.000,00= | Da €. 6.050,00 a €. 7.150,00 |
| € 38.000,00= | Da €. 7.150,00 a €. 8.360,00 |
| € 45.000,00= | Da €. 8.360,00 a €. 11.000,00 |
| Corsa centrale o invito | € 12.100,00 |

22.2 Nelle corse condizionate l'eventuale previsione del parametro di accesso alla competizione deve essere individuato fino al 70% rispetto al limite massimo stabilito per ogni tipologia di corsa.

22.3 Nelle corse a "reclamare" per cavalli di quattro anni, che possono essere programmate nella percentuale massima del 10% devono essere rispettati i seguenti parametri:

| CIFRA RECLAMAZIONE | IMPORTO PREMIO |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fino a reclamare € 8.000,00= | € 3.850,00 |
| Fino a reclamare € 15.000,00= | € 4.620,00= |

TITOLO V - CAVALLI DI CINQUE ANNI ED OLTRE

Art. 23

(Programmazione corse per cavalli di cinque anni ed oltre)

23.1 Le corse riservate a cavalli di cinque anni ed oltre devono essere programmate come corse di categoria, limitatamente alle categorie E, F e G (fino al 1° giugno 2022), condizionate ed a reclamare nelle percentuali stabilite.

23.2 Nelle corse di categoria l'inserimento di un cavallo si effettua in base alle somme vinte nei 12 mesi precedenti (compreso quello della corsa) e/o nei 2 mesi precedenti (compreso quello della corsa), secondo i seguenti parametri:

| CATEGORIA | BIMESTRE | | DODICI MESI | | IMPORTO PREMIO |
|------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|------------------------------|
| | <i>DA</i> | <i>A</i> | <i>DA</i> | <i>A</i> | |
| <i>G</i> | € 0,00 | € 1.350,00= | € 0,00= | € 4.500,00= | Da € 3.080,00= a €. 3.410,00 |
| <i>F</i> | € 1.350,01= | € 1.980,00= | € 4.500,01= | € 7.650,00= | Da €. 3.850,00 a €. 4.400,00 |
| <i>E</i> | € 1.980,01= | € 3.060,00= | € 7.650,01= | € 10.800,00= | Da €. 4.840,00 a €. 5.500,00 |
| <i>D</i> | € 3.060,01= | € 4.050,00= | € 10.800,01= | € 15.300,00= | Da €. 6.050,00 a €. 7.700,00 |
| <i>C</i> | € 4.050,01= | € 5.400,00= | € 15.300,01= | € 22.500,00= | Da €. 8.250,00 a €. 9.350,00 |

| | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| B | € 5.400,01= | € 7.200,00= | € 22.500,01= | € 32.400,00= | Da € 9.570,00 a € 11.000,00 |
| A | € 7.200,01= | € 10.800,00= | € 32.400,01= | € 49.500,00= | da € 13.200,00= |

ESCLUSIONI PER VINCITE IN CARRIERA

| CATEGORIA | ETA' | € | CATEGORIA | ETA' | € |
|-----------|------|---------------|-----------|------|---------------|
| F | 5 | € 116.202,00= | G | 5 | € 58.101,00= |
| F | 6 | € 151.063,00= | G | 6 | € 81.341,00= |
| F | 7 | € 168.924,00= | G | 7 | € 104.582,00= |
| F | 8 | € 220.785,00= | G | 8 | € 127.822,00= |
| F | 9 | € 255.646,00= | G | 9 | € 151.063,00= |
| F | 10 | € 290.507,00= | G | 10 | € 174.304,00 |

Nel calcolo delle vincite nei dodici mesi precedenti e/o nel bimestre dai cavalli di 5 anni, i premi vinti all'età di 4 anni vengono abbattuti del 20%.

23.3 Un cavallo vincitore di Gruppo 1, nei 24 mesi, non è collocabile in alcuna corsa di categoria. Nelle corse programmate con due categorie è d'obbligo la resa di metri con il premio previsto per la categoria superiore, se programmate sulla media o lunga distanza. Qualora la corsa contempli il raggruppamento di tre o più categorie le distanze sono quelle indicate nel libretto programma. Nelle corse con più categorie alla pari, le categorie migliori sorteggiano i numeri di partenza più alti del proprio start.

23.4 La salita di categoria è automatica ed immediata quando vengono superate le vincite consentite a quella determinata categoria, nei 12 mesi precedenti, con esclusione del periodo di sospensione delle attività ippiche, e/o nel bimestre, e, limitatamente alle categorie F-G, quando si vince un primo premio nella categoria di appartenenza.

23.5 Un cavallo può correre anche nella categoria immediatamente superiore, se ha conseguito nei 12 mesi precedenti, compreso quello della corsa, la corrispondente velocità di qualificazione da vincitore, specificatamente per la categoria A 1.13.5 al Km. o migliore; B 1.14.0 al Km. O migliore; C 1.14.5 al Km. o migliore; D 1.15.5 al Km. o migliore; E 1.16.5 al Km. o migliore; F 1.17.5 al Km. o migliore; G 1.18.5 al Km. o migliore. E' consentito prendere a riferimento anche la velocità ottenuta mediante una prova pubblica effettuata con o senza galoppino, sulla breve o media distanza.

23.6 La discesa di categoria, ferme restando le condizioni previste per l'inserimento in una data categoria, avviene all'inizio di ogni mese e solo in quella immediatamente inferiore quando un cavallo non abbia vinto nel mese precedente somme pari o superiori al 50% dell'importo bimestrale consentito alla categoria di appartenenza oppure non abbia vinto nel mese precedente una corsa nella categoria di appartenenza.

23.7 Qualora un cavallo non abbia prestazioni da tre mesi deve essere collocato nella categoria immediatamente inferiore a quella posseduta nell'ultima corsa effettuata; ai cavalli non inseriti in categoria, al momento dell'ultima corsa disputata, si applicano le condizioni per l'inserimento in categoria di quel momento.

23.8 Nelle corse a "reclamare" per cavalli di 5 anni ed oltre, che possono essere programmate nella percentuale massima del 12% devono essere rispettati i seguenti parametri:

| CIFRA RECLAMAZIONE | IMPORTO PREMIO |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fino a reclamare € 4.000,00= | € 2.860,00 |
| Fino a reclamare € 8.000,00= | € 3.850,00 |
| Fino a reclamare € 15.000,00= | € 4.840,00 |

23.9 E' consentita la programmazione di corse condizionate per cavalli di cinque anni e per cavalli di cinque e sei anni nella percentuale minima del 30%.

23.10 Le corse condizionate per cavalli di cinque anni e di cinque e sei anni devono essere programmate secondo i seguenti parametri:

| CARRIERA | IMPORTO PREMIO |
|-------------------------|-----------------------|
| <i>Limite massimo</i> | |
| € 15.000,00= | € 3.410,00= |
| € 25.000,00= | € 4.400,00= |
| € 35.000,00= | € 5.500,00= |
| € 45.000,00= | € 6.600,00= |
| € 65.000,00= | € 8.800,00= |
| Corsa centrale o invito | da € 12.1000,00= |

23.11 Le corse condizionate per cavalli di cinque anni ed oltre devono essere programmate rispettando i seguenti parametri, fatta salva l'autorizzazione ad introdurre parametri aggiuntivi:

| CARRIERA | PERIODO | IMPORTO PREMIO |
|-------------------------|--|------------------------------|
| <i>Limite massimo</i> | <i>parametro chiamata obbligatoria</i> | |
| € 25.000,00= | € 2.170,00= | da € 4.180,00= a € 5.060,00= |
| € 35.000,00= | € 3.360,00= | € 5.500,00= |
| € 45.000,00= | € 4.450,00= | € 6.600,00= |
| € 60.000,00= | € 5.900,00= | € 8.800,00= |
| € 80.000,00= | € 7.900,00= | € 10.010,00= |
| Corsa centrale o invito | | da € 12.1000,00= |

Ai fini della programmazione delle corse condizionate per cavalli di cinque anni ed oltre, le somme vinte in carriera vengono ridotte in base alle seguenti percentuali: 25% per le somme vinte a due anni, 20% per quelle vinte a tre anni e 10% per le vincite ottenute a quattro anni e per ogni anno di età.

23.12 Il cavallo vincitore di una corsa condizionate è escluso per i 15 giorni successivi dalle corse con medesimo importo premio, potendo partecipare solo a quelle con importo premio superiore.

23.13 Nelle corse condizionate previste dal presente articolo l'eventuale previsione del parametro di accesso alla competizione deve essere individuato fino al 70% rispetto al limite massimo stabilito per ogni tipologia di corsa.

23.14 Le prove di qualifica per i cavalli di cinque anni ed oltre sono superate con il tempo ragguagliato di 1.18.5, sulla base della taratura delle piste.

23.15 Devono essere programmate corse sulla media o lunga distanza nella percentuale stabilita dall'art. 49 del R.C. ed il 20 % di queste con i nastri alla pari o con resa di metri.

Art. 24
(Grandi Premi)

24.1 L'ordine di partenza dei Grandi Premi di Gruppo I, II e III aperti ai cavalli quattro anni ed oltre o di cinque anni ed oltre viene definito in base alla classifica stilata sommando i punteggi dei parametri della miglior moneta vinta nel semestre nella misura del 30% e della somma vinta in carriera nella misura del 70%.

24.2 L'assegnazione dei numeri dei Grandi Premi di Gruppo I avviene, successivamente alla stesura della classifica e alla dichiarazione dei partenti con indicazione delle relative guide, in base ai parametri indicati mediante sorteggio per la prima fila e successivamente per la seconda fila.

24.3 L'assegnazione dei numeri dei rimanenti Grandi Premi avviene, successivamente alla stesura della classifica e alla dichiarazione dei partenti con indicazione delle relative guide, in base ai parametri indicati mediante sorteggio per le prime due file.

Art. 25
(Clausola generale)

25.1 L'Amministrazione può disporre o autorizzare la programmazione di corse con modalità, qualifiche e proposizioni non contemplate nella presente circolare.

25.2 I parametri per la formulazione delle corse saranno aggiornati con cadenza trimestrale, tenuto conto della progressione della carriera dei cavalli.

25.3 La presente Circolare potrà essere modificata per assicurare le primarie finalità di tutela del comparto ippico, come declinate nell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 e ss.mm.ii.